



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO
REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Arezzo, Avvocato Sabrina Braccini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3086 del ruolo generale dell'anno 2017 e vertente

tra

codice fiscale
residente in
rappresentato e difeso dall'
per mandato in atti,

PARTE OPPONENTE

E

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AREZZO, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato in giudizio a mezzo di funzionario delegato, Vice Prefetto Aggiunto - Dirigente dell'Area III, sede in Arezzo,

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

N. 658/17
3086/17
62/18

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 dicembre 2017, le parti così concludevano:

per parte ricorrente: conclude per l'accoglimento del ricorso;

per parte convenuta: conclude per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente proposto, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n° [redacted] del 2 ottobre 2017, con cui la Polizia Stradale di Arezzo contestava la violazione dell'art. 193 com. 2 Cds, per circolazione in assenza di copertura assicurativa.

A fondamento della propria domanda di annullamento del provvedimento impugnato, parte ricorrente eccepeva insussistente la violazione contestata, poiché circolante il veicolo munito di targa prova, regolarmente assicurata, con contratto vigente.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta, depositando in Cancelleria comparsa di costituzione e risposta, con controdeduzioni e documenti inerenti alla contestazione.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, considerato che l'utilizzo della targa prova è limitato ai veicoli non ancora immatricolati.

Matura la causa per la decisione, all'udienza del 22 dicembre 2017 le parti erano invitate a precisare le rispettive conclusioni, rassegnate come in epigrafe riportate, ed a procedere alla discussione. Era quindi pronunciata sentenza come da dispositivo trascritto in calce.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Secondo il disposto di cui all'art. 1 DPR 474/2001, l'impiego della targa prova prescinde dal rilascio della carta di circolazione in ipotesi tassative, fra le quali il caso degli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, subordinatamente ad apposita autorizzazione annuale. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso commette specifica violazione del Codice della Strada, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 98 CdS e 1 com. 5 DPR 474/2001, fermo l'obbligo di dotare la targa prova di una propria copertura assicurativa del singolo veicolo su cui viene apposta, sanzionato dall'art. 193 CdS.

Nel caso in disamina, disattesa come inconferente la deduzione della convenuta quanto all'immatricolazione del veicolo, il ricorrente ha comprovato documentalmente la sussistenza di valido contratto di assicurazione collegato alla targa prova, il cui uso risulta attestato con forza probatoria privilegiata nello stesso verbale di accertamento.

Per altro verso, non si ravvisa versata in atti prova della contestazione connessa e presupposta di un uso improprio della targa prova, illecito che, allorché accertato in modo irrevocabile, comporterebbe concorso formale e cumulo sanzionatorio fra le due fattispecie distinte violate.

Sulla scorta delle risultanze documentali in atti, pertanto, sussisteva operante copertura assicurativa all'epoca dell'accertamento, che va, dunque, annullato poiché infondato.

Le spese di lite sono interamente compensate in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Arezzo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

nei confronti della PREFETTURA DI AREZZO,
in persona del Prefetto pro tempore,

ACCOGLIE

l'opposizione proposta dal ricorrente e per
l'effetto.

ANNULLA

il verbale di accertamento e contestazione della
Polizia Stradale di Arezzo n. del 2
ottobre 2017.

Compensa le spese del procedimento.

Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Deposito della motivazione della sentenza nel
termine di giorni sessanta.

Arezzo, 22 dicembre 2017.

Il Giudice di Pace
Sabrina Braccini
Avvocato Sabrina Braccini

Il Giudice di Pace
Città di Arezzo

Depositate in cancelleria il 04/01/2018

Il Giudice di Pace
Città di Arezzo